

Statuto Fondazione Marmo Ente Filantropico

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la fondazione denominata FONDAZIONE MARMO Ente Filantropico con sede in Carrara.

Il suo Statuto si attiene al "Codice del Terzo settore" (D. Lgs. n. 117 - 3 luglio 2017) e, in quanto compatibile, al Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente, e nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "ente filantropico".

Art. 2 - Scopi

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a beneficio del territorio di Massa Carrara e della sua popolazione tramite attività di interesse generale e erogazione di beni, denaro o servizi, attività, attualmente, indicate all'art 5, comma 1, lettera "u" del "Codice del Terzo settore".

In particolare, promuove e sostiene progetti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, delle emergenze, della tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente, della formazione, della cultura, dello sport, della promozione di nuove attività imprenditoriali, della ricerca e della riqualificazione di aree pubbliche e di edifici inutilizzati.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie; a titolo esemplificativo può:

a) svolgere anche in forma organizzata e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, la raccolta di fondi finalizzati a perseguire gli scopi di cui all'art. 2;

b) stipulare ogni atto, contratto o convenzione, incluse quelle trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati in quanto ritenuti utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, inclusi eventuali patrimoni destinati con atto pubblico;

d) organizzare eventi connessi alle proprie finalità ed organizzare iniziative idonee a favorire le mutue relazioni con la popolazione, gli enti e le altre organizzazioni del territorio;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione che, ove lo ritenga opportuno, potrà concorrere anche alla loro costituzione;

f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

g) svolgere ogni altra attività strumentale al perseguimen-

to delle finalità istituzionali, inclusa la raccolta occasionale di fondi tramite scambi commerciali; la natura e la quantità delle risorse impiegate in queste attività saranno conformi alle Linee guida predisposte dal Ministero del Lavoro.

Art. 4 - Controlli e poteri

I controlli e i poteri di vigilanza sulla Fondazione di cui agli articoli 25, 26, e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto nel Titolo XI del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque determinate, è utilizzato per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esso è composto:

a) dal fondo di dotazione, elemento intangibile a garanzia di terzi, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o altre elargizioni effettuati dai Soci e dai Sostenitori ed espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

b) dai beni mobili ed immobili che, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni appositamente ricevute da enti o da privati;

d) dalla parte degli avanzi di gestione e delle rendite

che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene accantonata per incrementare il patrimonio.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dai contributi dei Soci e dei Sostenitori;
- c) da contributi, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) da contributi volontari devoluti direttamente o indirettamente da privati ed aziende;
- e) da fondi raccolti con attività strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale.

Le rendite proprie e le risorse elargite alla Fondazione, al netto di quelle necessarie per il suo funzionamento, saranno impiegate esclusivamente per le finalità di interesse generale previste nell'art 2.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora motivate e documentate cause ostative non dipendenti dalla Fondazione lo richiedano,

l'approvazione del Bilancio economico di previsione e quella del Bilancio consuntivo può avvenire successivamente.

Il Bilancio consuntivo, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Relazione di Missione o Bilancio Sociale, sono redatti come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il Bilancio economico di previsione ed il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Soci accompagnati dalla Relazione di Missione o dal Bilancio Sociale. Copia del Bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati approvati, sarà depositata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi della Fondazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio economico di previsione approvato o di specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione. Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dal Rappresentante Legale della Fondazione non possono eccedere gli stanziamenti approvati.

Art. 8 - Utili e riserve

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Soci Fondatori, ai Soci Onorari, ai Sostenitori, agli

Amministratori, agli altri componenti degli Organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori.

Art. 9 - Bilancio sociale ed informativa sociale

La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dipendenti, ai collaboratori, ai Soci Fondatori, ai Soci Onorari e ai Sostenitori.

Ove ricorrano i requisiti previsti dal Codice del terzo Settore, la Fondazione deve redigere il Bilancio sociale, depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Art. 10 - Soci della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in due categorie:

- Soci Fondatori;
- Soci Onorari.

Art. 11 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. I Soci Fondatori non possono recedere dalla Fondazione.

Art. 12 - Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche nominate, in riconoscimento della condotta morale o per il supporto fornito all'attività della Fondazione, con delibera inappellabile pre-

sa dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 - Sostenitori

Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi liberi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile presa dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei membri presenti.

I Sostenitori sono invitati, senza diritto di voto, alle Assemblee della Fondazione.

Art. 14 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, l'esclusione dei Soci Onorari e il disconoscimento dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;

b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione a qualsiasi causa dovuta;

b) apertura di procedura di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Soci Onorari possono recedere dalla Fondazione.

I Sostenitori possono, in ogni momento, chiedere di non essere più annoverati tra i Sostenitori della Fondazione.

Le somme devolute ed erogate a qualsiasi titolo alla Fondazione in caso di perdita della qualifica di Socio Fondatore o Socio Onorario o di Sostenitore non sono ripetibili.

Art. 15 - Organi e strutture amministrative della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) il Revisore Legale;

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a quindici membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Tutti i membri durano

in carica per un periodo di quattro esercizi sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca, e il loro incarico è rinnovabile.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio. In seguito alla dichiarazione di decadenza di uno o più Consiglieri o se le riunioni del Consiglio non raggiungono la soglia delle presenze per la validità delle sedute prevista dall'articolo 17, il Presidente può convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per deliberare variazioni nel numero e nella composizione del Consiglio.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, che dispone di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, persegue gli indirizzi programmatici indicati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a tutti gli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. In particolare provvede a:

- a) predisporre i programmi di attività e a rendicontare i risultati della gestione;
- b) approvare il Bilancio di previsione e il Bilancio con-

suntivo, comprensivo di Relazione di Missione o Bilancio Sociale;

c) nominare il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli tra i propri membri;

d) determinare, per i propri membri e per i volontari che collaborano alle attività, l'entità dei rimborsi spese nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo Settore;

e) nominare i Soci onorari e riconoscere i Sostenitori;

f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili ed immobili;

g) approvare regolamenti;

h) decidere la partecipazione ad enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;

i) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto

j) approvare eventuali modifiche statutarie;

k) deliberare l'eventuale scioglimento ed adottare i provvedimenti conseguenti.

Art. 17 - Convocazione e Quorum Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di ur-

genza, con tre giorni di preavviso.

Per le convocazioni non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le delibere del Consiglio sono valide se presenti più della metà dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, nominato da Consiglio su proposta del Presidente, conservato su apposito libro.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione; ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altre organizzazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione.

E' compito del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le suddette funzioni saranno assunte dal Vice Presidente e così anche in caso di dimissioni o decadenza, questo fino alla nomina del nuovo Presidente,

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, che può essere monocratico, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e verifica che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto dei controlli da esso svolti.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e può chiedere agli amministratori notizie sulla gestione e sulle operazioni sociali; è nominato dall'Assemblea, dura in carica per un periodo di quattro esercizi e può essere riconfermato.

Art. 20 - Revisore Legale

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Assemblea della Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite

relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore Legale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per un periodo di quattro esercizi e può essere riconfermato.

Art. 21 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Onorari.

Spettano all'Assemblea la definizione su base pluriennale degli indirizzi programmatici per gli interventi della Fondazione e le nomine relative a:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Organo di controllo;
- c) Revisore legale.

L'Assemblea è convocata in forma scritta dal Presidente che la presiede, ovvero da almeno un terzo dei Soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. La convocazione deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Ciascun Socio Fondatore o Onorario esprime un voto e può delegare a rappresentarlo un altro Socio; questi può essere delegato da non più di due Soci. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto che sono presenti.

Art. 22 - Volontari

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione può avvalersi di volontari che per loro libera scelta mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, e deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 23 - Libri

La Fondazione cura la tenuta e l'aggiornamento dei seguenti libri:

- a) libro dei Soci Fondatori;
- b) libro dei Soci Onorari;
- c) libro dei Sostenitori;
- d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

g) libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I Soci Fondatori, i Soci Onorari ed i Sostenitori possono esaminare i libri in qualsiasi momento.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa, salva diversa destinazione imposta per legge, il patrimonio della Fondazione, come previsto dall'art. 9 del Codice del terzo Settore e, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore con deliberazione assunta con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; con la stessa delibera il Consiglio di Amministrazione nomina il liquidatore.

Art. 25- Modifiche dello Statuto

Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 26- Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia

